**(COPIA PER LA CONSULTAZIONE PRIVA DI VALORE LEGALE)**

**Regolamento concernente criteri e modalità per l’attuazione degli interventi previsti in materia di istruzione scolastica dall’articolo 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge Finanziaria 2002) e dall’articolo 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge Finanziaria 2006)**

(Testo coordinato del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 20 maggio 2011, n. 0114/Pres., modificato con Decreto del Presidente della Regione n. 0111/Pres. del 22 maggio 2012, con decreto del Presidente della Regione n. 94/Pres. del 21 maggio 2014, con decreto del Presidente della Regione n. 063/Pres. del 20 marzo 2015 e con decreto del Presidente della regione n. 050/Pres. del 21 marzo 2016)

**Capo I**

**Disposizioni generali**

Articolo 1 Finalità

Articolo 2 Definizioni

Articolo 3 Oggetto degli interventi

Articolo 4 Attuazione degli interventi

**Capo II**

**Progetti per l’arricchimento dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche**

Articolo 5 Soggetti beneficiari

Articolo 6 Contenuti dei bandi

Articolo 7 Domanda di contributo e comunicazione di avvio del procedimento

Articolo 8 Spese ammissibili

Articolo 9 Determinazione dell’ammontare del contributo

Articolo 10 Concessione del contributo

**Capo III**

**Progetti speciali**

Articolo 11 Soggetti beneficiari

Articolo 12 Contenuti dei bandi

Articolo 13 Domanda di contributo e comunicazione di avvio del procedimento

Articolo 14 Requisiti dei progetti

Articolo 15 Spese ammissibili

Articolo 16 Misura del contributo

Articolo 17 Concessione del contributo

Articolo 18 Criteri di valutazione e di priorità

**Capo IV**

**Disposizioni procedurali comuni**

Articolo 18 bis Proroghe dei termini di realizzazione dei progetti

Articolo 19 Rendicontazione

Articolo 20 Revoca del contributo

Articolo 21 Cumulo con altri contributi

Articolo 22 Ispezioni e controlli a campione

**Capo V**

**Disposizioni transitorie e finali**

Articolo 23 Rinvio

Articolo 24 Abrogazione

Articolo 25 Norma transitoria

Articolo 26 Entrata in vigore

**CAPO I**

**DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente regolamento, ai sensi dall’articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), definisce i criteri e le modalità di attuazione degli interventi previsti in materia d’istruzione scolastica dall’articolo 7, commi 8 e 9 primo periodo, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge Finanziaria 2002), dall’articolo 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge Finanziaria 2006), dall’articolo 5, comma 3, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004 e del bilancio pluriennale per gli anni 2004/2006 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999,n. 7 ) e dalla legge regionale 21 maggio 2009, n. 10 (Insegnamento delle lingue straniere comunitarie nelle istituzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia), finalizzati a sostenere l’arricchimento dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche e l’integrazione tra queste ultime e i soggetti del territorio, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni medesime.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) istituzioni scolastiche: le scuole statali e paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione);

b) Piano dell’Offerta Formativa (POF): il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche che esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa adottata dalle singole scuole nell’ambito della loro autonomia ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59);

b bis) Piano annuale di interventi per lo sviluppo dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del Friuli Venezia Giulia: il documento approvato annualmente con delibera di giunta regionale ai sensi dell’articolo 7 comma 9 della Legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 “Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2002)”, contenente, per ciascun anno scolastico il quadro degli indirizzi programmatici e delle linee guida per l’attuazione degli interventi regionali di sostegno dell’offerta formativa;

c) competenze chiave per l’apprendimento permanente: la combinazione di conoscenze, abilità e attitudini di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione come definita dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (2006/962/CE); il quadro di riferimento europeo delinea in particolare otto competenze chiave: comunicazione nella madrelingua; comunicazione nelle lingue straniere; competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; competenza digitale; imparare ad imparare; competenze sociali e civiche; spirito d’iniziativa e imprenditorialità; consapevolezza ed espressione culturale;

d) competenze di cittadinanza: le conoscenze ed abilità, all’interno degli assi culturali di riferimento, (linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storicosociale) da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria come definite dall’Allegato tecnico al decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n. 139 (Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione);

e) organizzazione curricolare: l’organizzazione concreta, all’interno di un’istituzione scolastica, di obiettivi, contenuti, metodi e modalità di valutazione degli insegnamenti previsti dalle norme di legge;

f) organizzazione extracurricolare: l’organizzazione delle attività opzionali dell’istituzione scolastica che integrano ed ampliano l’organizzazione curricolare.

Art. 3

(Oggetto degli interventi)

1. Gli interventi di cui all’articolo 1 sono attuati nell’ambito del Piano annuale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b bis).

2. Gli interventi hanno ad oggetto:

a) il finanziamento, secondo quanto previsto dal Capo II, dei progetti di cui all’articolo 7, comma 9, primo periodo, della legge regionale 3/2002, di cui all’articolo 5, comma 3 della legge regionale 19/2004 e di cui alla legge regionale 10/2009, proposti dalle istituzioni scolastiche nell’ambito dei rispettivi POF, finalizzati all’arricchimento dell’offerta formativa e, in particolare, a:

1) promuovere il benessere scolastico e il successo formativo di ciascuno come diritto all’apprendimento;

2) sviluppare la progettualità delle scuole in dimensione laboratoriale;

3) implementare le competenze chiave per l’apprendimento permanente e le competenze di cittadinanza;

4) promuovere la conoscenza storica, antropologica e ambientale del Friuli Venezia Giulia;

5) sostenere e promuovere la dimensione europea e internazionale dell’istruzione;

6) arricchire il plurilinguismo attraverso il supporto all’apprendimento delle lingue minoritarie e delle lingue straniere comunitarie;

7) supportare l’articolazione dell’organizzazione curricolare e extracurricolare;

8) prevenire la dispersione scolastica;

9) favorire l’integrazione sociale, promuovere la lotta alla discriminazione e sostenere l’educazione alla gestione dei conflitti;

10) rafforzare la continuità didattica e formativa tra i vari segmenti della scuola, l’orientamento permanente e la collaborazione con il mondo imprenditoriale;

11) elaborare progettualità personalizzate a favore di bambini con Bisogni educativi speciali (BES).

b) il finanziamento, secondo quanto previsto dal Capo III, di progetti speciali di cui all’articolo 7, comma 3 della legge regionale 2/2006, aventi ad oggetto l’integrazione tra le istituzioni scolastiche e i soggetti del territorio, ai fini della realizzazione di originali iniziative didattiche e formative di particolare significato e rilevanza per il loro valore educativo.

Art. 4

(Attuazione degli interventi)

1. L’unità organizzativa responsabile dei procedimenti contributivi disciplinati dal presente regolamento è il Servizio competente in materia di istruzione, di seguito Servizio, che vi provvede sulla base di bandi emanati con decreto del Direttore centrale competente in materia di istruzione.

**CAPO II**

**PROGETTI PER L’ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE**

Art. 5

(Soggetti beneficiari)

1. Sono beneficiarie dei contributi di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a), le istituzioni scolastiche, singolarmente o quali capofila di reti di istituzioni scolastiche; le reti sono composte da almeno tre istituti compreso il capofila e il rapporto di rete deve risultare da uno specifico accordo ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 275/1999.

2. Le istituzioni scolastiche di cui al comma 1 devono avere la sede legale o almeno una delle sedi didattiche nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

Art. 6

(Contenuti dei bandi)

1. I bandi di cui all’articolo 4 devono contenere l’indicazione dei seguenti elementi:

a) i destinatari, compresi tra i soggetti di cui all’articolo 5;

b) l’oggetto dell’intervento, con la specificazione delle finalità dei progetti coerenti con gli indirizzi programmatici del Piano annuale di cui all’articolo 3, comma 1;

c) il termine di conclusione dei progetti;

d) l’entità della dotazione finanziaria complessivamente disponibile e l’ammontare delle risorse da destinare all’assegnazione delle quote di cui all’articolo 9;

e) i parametri da applicare, individuati nell’ambito di quelli elencati all’articolo 9, comma 1, lettera e), e il loro relativo peso in percentuale;

f) il termine e le modalità di presentazione della domanda;

g) le modalità di erogazione del contributo;

h) il limite percentuale massimo delle categorie di spesa comprese di cui all’articolo 8, con l’indicazione dell’eventuale limite massimo di scostamento;(1)

i) i termini e le modalità di rendicontazione;

j) le forme e le modalità di effettuazione del monitoraggio sullo stato di attuazione dei progetti finanziati.

Art. 7

(Domanda di contributo e comunicazione di avvio del procedimento)

1. La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante dell’istituzione scolastica richiedente o da altro soggetto munito di delega e poteri di firma, è presentata, completa in ogni sua parte, secondo le modalità ed i termini stabiliti nel bando di riferimento.

2. Ciascuna istituzione scolastica può presentare singolarmente, a valere sul singolo bando e per ogni annualità un’unica domanda.

3. La domanda deve contenere:

a) la denominazione e i dati anagrafici dell’istituzione scolastica richiedente con l’eventuale qualifica di ONLUS in caso di scuole paritarie;

b) la descrizione dei progetti del POF dell’istituzione scolastica negli ambiti di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a);

c) l’indicazione del periodo di svolgimento dei progetti;

d) i dati relativi ai parametri di cui all’articolo 9, comma 1, lettera e);

e) l’articolazione in percentuale delle voci di spesa previste;

f) la dichiarazione del sottoscrittore attestante che i progetti sono stati approvati dagli organi collegiali dell’istituzione scolastica o delle istituzioni scolastiche facenti parte della rete.

4. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

a) la documentazione comprovante i poteri di firma del sottoscrittore;

b) per le istituzioni scolastiche paritarie, la dichiarazione in merito alla posizione fiscale.

4.bis Nel caso in cui il progetto presentato singolarmente dall’Istituzione scolastica preveda delle attività realizzate nell’ambito di una o più reti di scuole, l’istituzione capofila dovrà allegare gli atti costitutivi di rete al fine di poter accedere alla quota di finanziamento di cui all’art.9 comma1 lettera d).

5. Dopo la scadenza del termine per la presentazione dei progetti si provvede alla comunicazione di avvio del procedimento mediante pubblicazione sul sito della regione [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it).

5 bis. In caso di mancato rispetto del vincolo di cui al comma 2, si considera ammissibile l’ultima domanda presentata in ordine cronologico.

Art. 8

(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili a contributo le spese di cui alle seguenti categorie, purché direttamente riferibili all’attuazione del progetto:

a) prestazioni aggiuntive del personale interno impiegato nella realizzazione dell’iniziativa;

b) Spese per compensi ad altri soggetti che operano per conto dei soggetti beneficiari, per prestazioni di consulenza, di sostegno e per servizi, direttamente riferibili alla realizzazione del progetto;

c) Affitto di locali; noleggio di strumenti, attrezzature e materiali; noleggio di mezzi di trasporto, acquisto di piccoli strumenti e attrezzature, acquisto di materiale di facile consumo; spese di produzione, stampa e divulgazione di materiale informativo e didattico; spese per il pagamento dei diritti d’autore; rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dal beneficiario per soggetti determinati quali, a titolo esemplificativo, relatori, artisti, studiosi, per attività connesse alla realizzazione del progetto;

d) spese di trasporto e per la fruizione di servizi culturali.

2. Con riferimento all’acquisto di piccoli strumenti e attrezzature, sono ammessi i costi di acquisto in misura non superiore al 15% del contributo e nei limiti di euro 500,00 per progetti realizzati dalle singole istituzioni scolastiche e di euro 800,00 per progetti realizzati in rete, fermo restando il limite percentuale massimo della categoria di spesa di cui all’articolo 6, comma 1, lettera h).

Art. 9

(Determinazione dell’ammontare del contributo)

1. L’entità del contributo è determinata dalla somma:

a) di una quota calcolata in misura uguale per ogni istituzione scolastica ammessa a finanziamento;

b) di una quota calcolata in misura uguale per ogni istituzione scolastica ammessa a finanziamento avente sede in un Comune con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, in base ai dati ISTAT sulla popolazione residente riferiti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda;

c) di una quota calcolata in misura uguale per ogni istituzione scolastica ammessa a finanziamento avente sede in territorio montano, individuato ai sensi della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia);

d) di una quota calcolata applicando proporzionalmente a ciascuna istituzione scolastica capofila di rete ammessa a finanziamento il numero degli atti costitutivi di rete ove l’istituzione scolastica stessa è capofila di rete;

e) di una quota calcolata applicando proporzionalmente a ciascuna istituzione scolastica ammessa a finanziamento uno o più dei seguenti parametri, secondo le percentuali indicate dal bando ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera e):

1) numero degli alunni iscritti nell’istituzione scolastica alla data del 30 settembre dell’anno scolastico in corso alla data di approvazione del bando;

2) numero degli alunni stranieri iscritti nell’istituzione scolastica alla data del 30 settembre dell’anno scolastico in corso alla data di approvazione del bando;

3) numero di alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA), certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico) alla data del 30 settembre dell’anno scolastico in corso alla data di approvazione del bando;

4) numero di alunni con disabilità, certificati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185, alla data 30 settembre dell’anno scolastico in corso alla data di approvazione del bando;

5) numero di classi attivate nell’istituzione scolastica nell’anno scolastico in corso alla data di approvazione del bando;

6) numero di classi a tempo pieno e a tempo prolungato attivate nell’istituzione scolastica nell’anno scolastico in corso alla data di approvazione del bando;

7) numero dei punti erogazione servizio dell’istituzione scolastica nell’anno scolastico in corso alla data di approvazione del bando.

Art. 10

(Concessione del contributo)

1. Il Servizio effettua l’istruttoria delle domande, verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la completezza e la regolarità formale della domanda, la coerenza delle finalità perseguite dal progetto con quelle previste dal bando di riferimento.

2. A conclusione dell’istruttoria, con decreto del Direttore centrale, vengono approvati:

a) l’elenco delle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento con l’indicazione del contributo assegnato;

b) l’elenco delle istituzioni scolastiche non ammesse a finanziamento.

3. Entro novanta giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande, il Servizio provvede alla concessione del contributo, che può essere erogato in un’unica soluzione all’atto della concessione medesima.

**CAPO III**

**PROGETTI SPECIALI**

Art. 11

(Soggetti beneficiari)

1. Sono beneficiari dei contributi di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b), i seguenti soggetti:

a) istituzioni scolastiche, singolarmente o quali capofila di reti di istituzioni scolastiche; le reti sono composte da almeno tre istituti compreso il capofila e il rapporto di rete deve risultare da uno specifico accordo ai sensi dell’articolo 7 del Presidente della Repubblica 275/1999;

b) enti locali o organismi pubblici e privati senza fine di lucro, solo se in collaborazione con una o più istituzioni scolastiche, anche in rete tra loro; il rapporto di collaborazione deve risultare da uno specifico accordo contenente gli obblighi delle parti ai fini della realizzazione del progetto.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono avere la sede legale o almeno una delle sedi didattiche o delle sedi operative nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

Art. 12

(Contenuti dei bandi)

1. I bandi di cui all’articolo 4 devono contenere i seguenti elementi:

a) i destinatari, compresi tra i soggetti di cui all’articolo 11;

b) l’oggetto dell’intervento con i requisiti dei progetti, come individuati dall’articolo 14, e gli ambiti tematici di riferimento;

c) l’entità della dotazione finanziaria complessivamente disponibile;

d) il termine e le modalità di presentazione della domanda;

e) l’importo massimo del contributo concedibile per ogni progetto, entro i limiti di cui all’articolo 16;

e bis) la percentuale massima delle spese di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c), con l’indicazione dell’eventuale limite massimo di scostamento;

f) l’articolazione e specificazione dei criteri di selezione, individuati dall’articolo 18;

g) le modalità di erogazione del contributo;

g bis) il termine di conclusione dei progetti;

h) le modalità e i termini di rendicontazione;

i) le forme e le modalità di effettuazione del monitoraggio sullo stato di attuazione dei progetti finanziati.

Art. 13

(Domanda di contributo e comunicazione di avvio del procedimento)

1. La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante dei soggetti beneficiari di cui all’articolo 11 o da altro soggetto munito di delega e poteri di firma, è presentata, completa in ogni sua parte, secondo le modalità ed i termini stabiliti nel bando di riferimento.

2. Ciascuna istituzione scolastica di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), può presentare, a valere sul bando e per ogni annualità, fino ad un massimo di due domande, singolarmente o quale partecipante a una rete, anche in qualità di capofila.

2. bis Gli enti locali o organismi pubblici e privati senza fine di lucro di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b) possono presentare un’unica domanda a valere sul bando e per ogni annualità;

3. La domanda deve contenere:

a) la denominazione e i dati anagrafici del soggetto richiedente con l’eventuale qualifica di ONLUS in caso di scuole paritarie;

b) la descrizione del progetto con l’evidenza dei requisiti di cui all’articolo 14;

c) l’indicazione del periodo di svolgimento del progetto;

d) il costo complessivo del progetto e l’indicazione del cofinanziamento previsti.

4. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

a) l’ eventuale atto costitutivo di rete;

b) l’accordo di collaborazione di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b);

c) la documentazione comprovante i poteri di firma del sottoscrittore;

d) per le istituzioni scolastiche paritarie, la dichiarazione in merito alla posizione fiscale.

5. Dopo la scadenza del termine per la presentazione dei progetti si provvede alla comunicazione di avvio del procedimento mediante pubblicazione sul sito della Regione [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it).

5 bis. In caso di mancato rispetto del vincolo di cui al comma 2 da parte dell’istituzione scolastica, sono ammissibili i progetti in cui l’istituzione scolastica non è capofila della rete e in seconda istanza sono ammissibili i primi due progetti in ordine cronologico di presentazione della domanda, ove è presente la medesima istituzione scolastica.

5 ter. In caso di mancato rispetto del vincolo di cui al comma 2 bis da parte degli enti locali o degli organismi pubblici e privati senza fine di lucro, si considera ammissibile il primo dei progetti in ordine cronologico di presentazione della domanda, ove è presente il medesimo soggetto giuridico.

Art. 14

(Requisiti dei progetti)

1. I progetti devono avere i seguenti requisiti:

a) essere coerenti con gli obiettivi e gli ambiti tematici del Piano annuale di interventi per lo sviluppo dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del Friuli Venezia Giulia;

b) prevedere la produzione di documentazione relativa alle attività svolte ai fini della diffusione delle buone pratiche;

c) assicurare un cofinanziamento non inferiore al dieci per cento della spesa ammissibile complessiva. Il cofinanziamento può consistere esclusivamente in:

1) un apporto finanziario;

2) prestazioni del personale interno impiegato nella realizzazione dell’iniziativa:

2.1) per i soggetti beneficiari di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a): prestazioni aggiuntive del personale interno impiegato nella realizzazione dell’iniziativa;

2.2) per i soggetti beneficiari di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b): retribuzione lorda del personale impiegato in mansioni relative all’attuazione del progetto e relativi oneri sociali a carico degli stessi soggetti beneficiari;

3) prestazioni gratuite di consulenza, di sostegno e per servizi, direttamente riferibili alla realizzazione del progetto, da parte di soggetti che operano per conto dei soggetti beneficiari;

4) messa a disposizione gratuita di locali, strumenti, attrezzature, materiali e mezzi di trasporto; produzione, stampa e divulgazione a titolo gratuito di materiale informativo e didattico per la realizzazione del progetto;

5) spese di viaggio, vitto e alloggio per soggetti determinati quali, a titolo esemplificativo, relatori, artisti, studiosi, per attività connesse alla realizzazione del progetto, con copertura non a carico del finanziamento regionale;

6) servizi gratuiti di trasporto e culturali;

7) fornitura gratuita di piccoli strumenti e attrezzature, materiale di facile consumo. Il valore corrispondente al costo di acquisto dei piccoli strumenti e attrezzature è ammesso nel limite di euro 500,00 per progetti realizzati dalle singole istituzioni scolastiche e di euro 800,00 per progetti realizzati in rete.

Art. 15

(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili a contributo le seguenti spese purché direttamente riferibili all’attuazione del progetto:

a) spese per il personale dipendente:

1) per i soggetti beneficiari di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a): prestazioni aggiuntive del personale interno impiegato nella realizzazione dell’iniziativa.

2) per i soggetti beneficiari di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b): retribuzione lorda del personale impiegato in mansioni relative all’attuazione del progetto e relativi oneri sociali a carico degli stessi soggetti beneficiari. La retribuzione rendicontabile è quantificata sulla base delle ore d’impegno nelle attività riferite all’attuazione del progetto, desumibili da un timesheet e dal costo orario lordo del personale stesso.

b) spese per compensi ad altri soggetti che operano per conto dei soggetti beneficiari, per prestazioni di consulenza, di sostegno e per servizi, direttamente riferibili alla realizzazione del progetto;

c) affitto di locali; noleggio di strumenti, attrezzature e materiali; noleggio di mezzi di trasporto, acquisto di piccoli strumenti e attrezzature, acquisto di materiale di facile consumo; spese di produzione, stampa e divulgazione di materiale informativo e didattico; spese per il pagamento dei diritti d’autore; rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dal beneficiario per soggetti determinati quali, a titolo esemplificativo, relatori, artisti, studiosi, per attività connesse alla realizzazione del progetto;

d) spese di trasporto e per la fruizione di servizi culturali.

2. Con riferimento all’acquisto di piccoli strumenti e attrezzature, sono ammessi i costi di acquisto in misura non superiore a 500,00 euro per progetti realizzati dalle singole istituzioni scolastiche di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), e in misura non superiore a 800,00 euro per progetti realizzati in rete o da soggetti di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b). Resta fermo il limite percentuale massimo della categoria di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, lettera e bis).

Art. 16

(Misura del contributo)

1. Il contributo è concesso a copertura dell’intera spesa ammissibile, al netto del cofinanziamento dichiarato, entro i limiti dell’importo determinato dai bandi di cui all’articolo 12 e comunque per un ammontare non superiore a:

a) euro 25.000,00 nel caso di progetto proposto da una singola istituzione scolastica o dai soggetti di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b) in collaborazione con singole istituzioni scolastiche;

b) euro 50.000,00 nel caso di progetto proposto da una rete di istituzioni scolastiche o dai soggetti di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b) in collaborazione con una rete.

2. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a coprire l’intera spesa ammissibile, al netto del cofinanziamento dichiarato, il contributo può essere concesso per un importo inferiore, a condizione che il beneficiario assicuri un ulteriore cofinanziamento a copertura dell’intera spesa ammissibile. In assenza di tale ulteriore cofinanziamento o nel caso in cui esso non sia sufficiente, il beneficiario può rideterminare tale spesa purché la rideterminazione non ne comporti una riduzione superiore al 30%.

Art. 17

(Concessione del contributo )

1. Il Servizio accerta la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente e dei requisiti oggettivi del progetto, verifica la completezza e la regolarità formale della domanda e procede, sulla base dei criteri di cui all’articolo 18, alla valutazione comparativa dei progetti risultati ammissibili.

2. Ai fini della valutazione, il Servizio può avvalersi di esperti esterni all’Amministrazione regionale, individuati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3. A conclusione dell’istruttoria, con decreto del Direttore centrale, vengono approvati:

a) la graduatoria, secondo l’ordine decrescente di punteggio, dei progetti ammessi a finanziamento, con l’indicazione del contributo rispettivamente assegnato, e dei progetti ammissibili a finanziamento, ma non finanziati per carenza di risorse;

b) l’elenco dei progetti non ammissibili a finanziamento, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.

4. Entro centoventi dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande, il Servizio provvede alla concessione dei contributi, secondo l’ordine decrescente della graduatoria e fino all’esaurimento delle risorse disponibili.

5. Qualora nell’esercizio di riferimento si rendano disponibili ulteriori risorse, è disposto lo scorrimento della graduatoria.

6. I contributi possono essere erogati in un’unica soluzione all’atto della concessione.

Art. 18

(Criteri di valutazione e di priorità)

1. Ai fini della valutazione dei progetti e della formulazione della graduatoria, sono stabiliti i seguenti criteri e rispettivi punteggi:

a) bisogni degli studenti a cui il progetto intende dare risposta in coerenza con le aree tematiche previste nel Piano annuale di interventi per lo sviluppo dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del Friuli Venezia Giulia: fino ad un massimo di punti 10;

b) ricaduta del progetto su categorie diversificate di destinatari anche esterne alla comunità scolastica: fino ad un massimo di punti 8;

c) attività didattiche e formative previste nel progetto in coerenza con i bisogni degli allievi e con le categorie dei destinatari: fino ad un massimo di punti 15

d) innovatività delle metodologie e degli strumenti didattici, loro uso e coerenza degli stessi rispetto alle attività da realizzare: fino ad un massimo di punti 15;

e) dimostrata continuità del progetto rispetto a precedenti esperienze didattiche con evidenza dei risultati ottenuti in passato: fino ad un massimo di punti 5;

f) risultati previsti, anche attraverso l’uso di indicatori qualitativi e quantitativi, e coerenza dei risultati stessi rispetto alle aree tematiche del Piano di cui alla lettera a): fino ad un massimo di punti 15;

g) prospettive di integrazione del progetto nei curricula e nell’offerta formativa dell’istituto: fino ad un massimo di punti 7;

h) composizione del partenariato progettuale di cui all’articolo 11 e coerenza delle funzioni di ciascun partner rispetto alle attività da realizzare: fino ad un massimo di punti 12;

i) numero delle istituzioni scolastiche partecipanti al progetto. Per ogni istituzione scolastica in più rispetto al numero minimo previsto dall’articolo 11 del regolamento punti 2: fino ad un massimo di punti 8;

j) presenza di una o più lettere d’intenti, nelle quali viene espresso l’impegno a contribuire alla realizzazione del progetto attraverso un cofinanziamento di cui all’articolo 14 comma 1 lettera c) da parte di soggetti non beneficiari di cui all’articolo 11: fino ad un massimo di punti 5

2. In caso di progetti a parità di punteggio, l’ordine di graduatoria è determinato dall’applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:

a) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell’ambito del criterio di cui al comma 1, lettera c);

b) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell’ambito del criterio di cui al comma 1, lettera d);

c) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell’ambito del criterio di cui al comma 1, lettera f);

d) ordine cronologico di presentazione della domanda.

**CAPO IV**

**DISPOSIZIONI PROCEDURALI COMUNI**

Art. 18 bis

(Proroghe dei termini di realizzazione dei progetti)

1. E’ ammessa la richiesta motivata di proroga del termine di conclusione del progetto purché presentata prima della scadenza dello stesso.

2. La Direzione si riserva, entro 30 giorni, l’accoglimento della predetta istanza in relazione alla tutela dell’interesse pubblico.

3. In caso di mancato accoglimento dell’istanza, ovvero di presentazione dell’istanza oltre il termine di scadenza del progetto, sono comunque fatte salve le spese maturate fino alla scadenza del progetto definita nel bando, purché sia raggiunto l’interesse pubblico. Per i progetti di cui al Capo III il contributo è ricalcolato in proporzione alle spese ammissibili maturate entro il termine di chiusura del progetto stabilito nel bando.

Art. 19

(Rendicontazione)

1. Il rendiconto è presentato alla Direzione centrale entro il termine previsto dal bando.

2. E’ ammessa la richiesta motivata di proroga del termine di rendicontazione purché presentata prima della scadenza dello stesso.

2 bis. La Direzione si riserva, entro 30 giorni, l’accoglimento della predetta istanza in relazione alla tutela dell’interesse pubblico. In ogni caso le proroghe non possono comportare uno slittamento del termine finale superiore a tre mesi rispetto al termine di rendicontazione previsto nel bando.

2 ter. In caso di mancato accoglimento dell’istanza, ovvero di presentazione dell’istanza stessa oltre il termine di scadenza del rendiconto, sono comunque fatte salve le spese liquidate fino alla scadenza del termine di rendicontazione definita nel bando, fatto salvo le disposizioni di cui all’articolo 20 comma 1 lettera c) e purchè sia raggiunto l’interesse pubblico. Per i progetti di cui al Capo III il contributo è ricalcolato in proporzione alle spese ammissibili e liquidate entro il termine di rendicontazione stabilito nel bando.

3. I beneficiari che rientrano nelle ipotesi di cui all’articolo 42 della legge regionale 7/2000 presentano una dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente o responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l’attività per la quale il contributo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste dal bando.

4. I beneficiari che rientrano nelle ipotesi di cui all’articolo 43 della legge regionale 7/2000 presentano l’elenco analitico della documentazione giustificativa della spesa da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di apposito controllo disposto dagli uffici competenti.

5. Per le ipotesi per le quali non trovano applicazione le modalità di rendicontazione di cui ai commi 3 e 4, il rendiconto è redatto ai sensi di quanto previsto dagli articoli 41 o 41 bis della legge regionale 7/2000.

6. Alla documentazione da presentare a rendiconto ai sensi dei commi 3, 4 e 5 è allegata una relazione illustrativa dell’attività svolta nonché un prospetto riepilogativo delle spese sostenute.

7. Se dalla rendicontazione risulta una maggiore spesa sostenuta rispetto al contributo concesso, resta fermo l’ammontare del contributo determinato in fase di concessione. In caso di minore spesa, il contributo viene proporzionalmente rideterminato.

Art. 20

(Revoca del contributo)

1. Il contributo concesso viene revocato, in particolare, nei seguenti casi:

a) rinuncia del beneficiario;

b) mancato riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, dei requisiti di ammissibilità dichiarati;

c) mancata presentazione del rendiconto entro tre mesi dalla data di scadenza del termine di cui all’articolo 19, comma 1;

d) inadempimento del beneficiario.

2. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme erogate ai sensi dell’articolo 49 della legge regionale 7/2000.

Art. 21

(Cumulo con altri contributi)

1. I contributi di cui al presente regolamento possono essere cumulati con altri contributi, pubblici e privati, comunque denominati, ottenuti per le stesse finalità per le quali è stato concesso il contributo regionale, purché la sommatoria non superi l’ammontare del costo complessivo del progetto. In caso contrario, il contributo regionale viene conseguentemente rideterminato.

Art. 22

(Ispezioni e controlli a campione)

1. Il Servizio dispone ispezioni e controlli a campione ai sensi dell’articolo 44 della legge regionale 7/2000.

**CAPO V**

**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Art. 23

(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la legge regionale 7/2000.

Art. 24

(Abrogazione)

1. E’ abrogato il decreto del Presidente della Regione 26 luglio 2006, n. 228/Pres (Regolamento concernente modalità e criteri per l’attuazione degli interventi previsti in materia di istruzione scolastica dall’articolo 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 e dall’articolo 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2.).

Art. 25

(Norma transitoria)

1. Il decreto del Presidente della Regione. 228/Pres/2006 continua ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 26

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.